

---

SABRINA PERON-EMILIO GALBIATI

---

## LA DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA NELLE SENTENZE DEL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO NEL QUADRIENNIO 2001-2004

---

**SOMMARIO:** 1. Tribunale Penale. — 2. Tribunale Civile. — 3. Osservazioni conclusive.

---

**I**l Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, in questi anni ci ha incaricato di svolgere delle ricerche sulle sentenze emesse dal Tribunale Civile e Penale di Milano in materia di diffamazione a mezzo stampa o, più in generale, per il tramite dei mass-media, dapprima per il biennio 2001-2002 e, più recentemente, per il biennio 2003-2004.

I risultati di tali indagini sono apparsi nella rivista *Ordine Tabloid* e sono peraltro integralmente reperibili nel sito dell'Ordine dei Giornalisti [www.odg.mi.it](http://www.odg.mi.it).

Abbiamo ritenuto interessante, quale strumento di studio per gli operatori del settore, elaborare una breve sintesi dei dati giuridicamente più significativi emersi nel quadriennio in questione (2001-2004).

### 1. TRIBUNALE PENALE.

---

Nel quadriennio 2001-2004 sono state complessivamente emesse dal Tribunale Penale di Milano 207 sentenze in materia di diffamazione a mezzo stampa (o mass-media) e precisamente 91 nel biennio 2001-2002 e 116 nel biennio 2003-2004.

Il primo dato raccolto concerne la *durata del processo penale di primo grado*.

È emerso che dalla data del rinvio a giudizio a quella del deposito della sentenza trascorrono in media poco meno di due anni (e, più precisamente, 720 giorni).

Quanto, invece, all'arco temporale intercorrente tra la data di pubblicazione del «pezzo» incriminato e quella di deposito della sentenza di primo grado, risulta essere, sempre in media, di poco più di 4 anni (e, più precisamente, 1.622 giorni).

Va registrata la tendenza ad una lieve diminuzione sia della durata media del procedimento (da 790 giorni nel primo biennio a 666 nel secondo biennio), sia del periodo che trascorre tra la diffusione della notizia asseritamente diffamatoria ed il deposito della sentenza (da 1.718 giorni nel primo biennio a 1.546 giorni nel secondo biennio).

I procedimenti di diffamazione tramite mass-media, hanno interessato prevalentemente *testate giornalistiche (oltre il 75%)* e solo in misura decisamente minore volantini, libri e testate televisive; nel biennio 2003-2004 peraltro, si registrano le prime decisioni in materia di diffamazione a mezzo internet.

Poiché la diffamazione a mezzo stampa può investire soggetti appartenenti alle più varie categorie professionali e ciò anche a seconda dei temi di maggior attualità giornalistica in un particolare momento storico e sociale, ci è sembrato opportuno enucleare il dato relativo *all'attività professionale delle persone offese*.

Le categorie professionali maggiormente interessate dal fenomeno sono risultate le seguenti: magistrati (20%), privati (15%), politici (12%), amministratori di persone giuridiche (10%), imprenditori (6%), persone giuridiche (5%).

Va segnalato il tendenziale aumento nel biennio 2003-2004, rispetto al precedente biennio 2001-2002, dei procedimenti relativi alla diffusione di notizie asseritamente diffamatorie nei confronti di privati (vale a dire soggetti non professionalmente noti e per i quali la fattispecie diffamatoria non ha investito o interessato l'attività professionale), di amministratori di persone giuridiche e di persone giuridiche.

Quanto alla *tipologia degli articoli e/o dei servizi diffamatori* è emerso che nel 49% dei casi la portata diffamatoria dei « pezzi » incriminati investiva la cronaca dei fatti, nel 25% dei casi riguardava espressioni di critica e per il 26% concerneva interviste (con un forte incremento tendenziale di tale ultima tipologia nel secondo biennio esaminato).

Venendo alla analisi delle richieste processuali, devono anzitutto esaminarsi le *istanze promosse dalla Pubblica Accusa*.

In via preliminare v'è osservato che non sempre il P.M. ha richiesto la condanna degli imputati e, più precisamente, la domanda di condanna è stata avanzata solo nel 49% dei casi.

In proposito si è registrata una netta inversione di tendenza: le richieste di condanna, che nel biennio 2001-2002 superavano quelle di assoluzione, nel successivo biennio 2003-2004 erano invece in numero decisamente inferiore (e pari percentualmente a circa un terzo del totale).

Con particolare riferimento alla tipologia delle richieste di condanna avanzate dalla Pubblica Accusa si deve premettere che:

- in caso di diffamazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 595, 3° comma, c.p., è prevista la pena edittale della reclusione da sei mesi a tre anni o, *in alternativa*, della multa non inferiore a Euro 516,46;
- qualora la diffamazione a mezzo stampa si realizzi nella attribuzione di un fatto determinato, ai sensi dell'art. 13 L. 8 febbraio 1948, n. 47 (come richiamato anche dall'art. 30 L. 06.08.1990, n. 223, sul sistema radiotelevisivo), si applica la pena aggravata della reclusione da uno a sei anni *unitamente* alla multa non inferiore a Euro 258,23.

Inoltre, ai sensi del combinato disposto degli articoli 595 e 57 c.p. possono essere imputati del reato di diffamazione a mezzo stampa non solo l'autore della pubblicazione (ed eventualmente il soggetto che abbia rilasciato un'intervista), ma anche il direttore responsabile che abbia omesso il controllo sulla pubblicazione: quest'ultimo, può essere punito con la pena prevista come sopra, diminuita in misura non eccedente un terzo (v. art. 57 c.p.).

Ciò posto, dalla disamina delle richieste di condanna avanzate dal P.M., sono stati ricavati i seguenti dati:

— solo nel 15% dei casi il P.M. ha fatto richiesta di condanna congiunta sia alla reclusione sia alla multa;

— solo nel 23% dei casi il P.M. ha fatto richiesta di condanna alla sola pena delle reclusione;

— nel 62% dei casi il P.M. ha fatto richiesta di condanna alla sola pena della multa.

È particolarmente significativo in proposito il dato tendenziale che nel raffronto tra il primo ed il secondo biennio, vede una decisa diminuzione percentuale delle domande di condanna alla sola reclusione (dal 34% al 7%) ed un più che sensibile aumento percentuale delle domande di condanna alla sola multa (dal 47% all'83%).

Più dettagliatamente,

— per quanto concerne la durata della reclusione, nel 60% dei casi viene avanzata domanda di condanna fino a 6 mesi, nel 26% dei casi da 6 a 12 mesi e solo nel 14% dei casi oltre i 12 mesi: anche a tale riguardo va sottolineato il mutamento di tendenza registrato nel secondo biennio esaminato, laddove non sono mai state richieste condanne per periodi superiori ai 12 mesi;

— per quanto concerne l'entità della multa richiesta, nel 73% dei casi è inferiore a 1.000,00 euro.

Da ultimo e per completezza, sono stati enucleati i dati inerenti la dialettica processuale e segnatamente le percentuali di accoglimento e rigetto delle richieste del P.M.

Per valutare il grado di autonomia della magistratura giudicante devono sottolinearsi i dati relativi al rigetto delle predette istanze: le domande di assoluzione dell'imputato sono state rigettate nel 12% dei casi, mentre quelle di condanna addirittura nel 38% dei casi.

Con riferimento alla posizione processuale della persona offesa dal reato di diffamazione che si costituisca *parte civile*, deve ricordarsi che la stessa può richiedere:

— il *risarcimento dei danni* subiti per la lesione al proprio diritto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 c.p. e 2043, 2059 c.c.;

— la *pubblicazione della sentenza* di condanna ai sensi dell'art. 186 c.p. (fatto salvo quanto sancito in altre disposizioni di legge, come ad esempio nell'art. 9 L. 08.02.1948, n. 47) quale mezzo specifico per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato;

— una ulteriore somma a titolo di riparazione pecuniaria (c.d. *sanzione civile*) ai sensi dell'art. 12 L. 08.02.1948, n. 47.

Inoltre l'art. 539 c.p.p. prevede che, qualora le prove acquisite non consentano la liquidazione del danno, il giudice possa pronunciare condanna generica rimettendo le parti innanzi al giudice civile: in tal caso a richiesta della parte civile, il giudice penale può comunque condannare gli imputati al pagamento di una *provvisionale*, nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova.

Ciò posto, si noti la persona offesa si costituisce parte civile nell'80% dei procedimenti penali.

Dalle sentenze esaminate nel quadriennio 2001-2004 è emerso quanto segue:

- la richiesta di risarcimento dei danni civili è stata avanzata dalla parte civile in tutti i procedimenti esaminati (100%);

- la richiesta di condanna alla pubblicazione — a titolo risarcitorio — della sentenza di condanna è stata formulata nel 27% dei casi;

- la sanzione civile è stata domandata nel 55% dei casi;
- la provvisoria è stata richiesta nel 66% dei casi.

Laddove le domande sono state formulate in misura determinata, si è potuto calcolare il dato relativo all'entità media delle diverse richieste avanzate dalla parte civile:

- media delle richieste di *risarcimento danni* (moralì e patrimoniali) per la parte civile (campione 51 sentenze): Euro 235.991,40 (la richiesta più elevata è stata pari a Euro 3.000.000,00);
- media delle richieste di *sanzione civile* da liquidarsi a favore della parte civile (campione 24 sentenze): Euro 25.928,38 (la richiesta più elevata è stata pari a Euro 61.976,00);
- media delle richieste di *condanna in via di provvisoria* per la parte civile (campione 51 sentenze): Euro 71.843,32 (la richiesta più elevata è stata pari a Euro 551.645,69).

Per completezza si segnala che nel secondo biennio esaminato la media degli importi richiesti per i titoli di cui sopra è decisamente superiore rispetto ai dati registrati nel primo biennio addirittura, con particolare riferimento alle istanze strettamente risarcitorie, quasi raddoppiata.

Con riguardo all'*esito* dei procedimenti penali per diffamazione tramite mass-media, il primo dato che abbiamo raccolto riguarda la percentuale di assoluzioni e di condanne.

Nel quadriennio 2001-2004 si è potuta rilevare una netta prevalenza delle sentenze di assoluzione (63%) rispetto a quelle di condanna (37%).

Questo risultato discende soprattutto da un forte incremento nel secondo biennio delle pronunzie in cui il Tribunale ha dato atto di non dover procedere per avvenuta *remissione di querela* o per intervenuta *prescrizione del reato* nel corso del processo (che nel periodo 2003-2004 sono state pari addirittura al 50% delle sentenze).

Nelle motivazioni delle *sentenze di condanna* è stato esaminato il giudizio di accertamento sull'assenza delle tre scriminanti elaborate dalla giurisprudenza: la verità della notizia, la continenza espositiva e l'interesse pubblico alla diffusione della notizia.

I risultati dell'indagine possono essere così sintetizzati: nella maggior parte dei casi la condanna è motivata in via principale per difetto del requisito di *verità*, anche sotto il profilo della putatività (70%) seguono i casi in cui sono risultati predominanti le violazioni del limite della *continenza* (24%) e la carenza di *interesse pubblico* (6%).

Quanto al contenuto del *provvedimento sanzionatorio* in caso di condanna, si osserva che nella quasi totalità dei casi (90%) gli imputati riconosciuti colpevoli vengono condannati *solo* al pagamento di una *multa*, mentre la condanna alla *reclusione* viene comminata solo nel 8% dei casi e nel restante 2% la *condanna congiunta* alla reclusione ed alla multa secondo quanto previsto dall'art. 13 L. 47/1948.

In linea tendenziale si registra, nel periodo 2003-2004, una marcata diminuzione delle condanne alla reclusione, sia da sola, sia unitamente alla multa.

Con riferimento alla entità media delle pene comminate, è emerso quanto segue:

⇒ la condanna alla reclusione è stata inferiore a 6 mesi nell'86% dei casi, in misura variabile tra i 6 e i 12 mesi nel 14% dei casi ed in *nessun caso* è stata superiore ai 12 mesi (in particolare si osservi che nel secondo

biennio 2003-2004 la condanna alla reclusione non è mai stata superiore ai 6 mesi e la misura massima comminata è stata di 4 mesi).

⇒ la multa di cui viene ingiunto il pagamento, nell'83% dei casi è inferiore ad Euro 1.000,00 e solo nel 17% dei casi supera il valore di Euro 1.000,00 (va detto che l'importo massimo comminato è stato di Euro 1.500,00).

Venendo alla disamina delle pronunce di *condanna civile in sede penale* deve osservarsi quanto segue:

- la condanna al risarcimento dei danni civili è stata accolta in tutti i casi (100%);
- la condanna alla pubblicazione — a titolo risarcitorio — della sentenza è stata disposta nel 51% dei casi;
- la sanzione civile è stata comminata nel 44% dei casi;
- la provvisoria in attesa di liquidazione definitiva, è stata riconosciuta nel 26% dei casi.

Infine, laddove le condanne sono state disposte in misura determinata, abbiamo potuto calcolare il dato relativo alla media dell'entità delle condanne:

- la media delle condanne di *risarcimento danni* a favore della parte civile è stata pari a Euro 34.221,41;
- la media delle condanne al pagamento della *sanzione civile* a favore della parte civile è stata pari a Euro 6.045,05;
- la media delle condanne *in via di provvisoria* a favore della parte civile è stata pari a Euro 16.197,91.

Và detto che per tutti i dati di cui sopra si è registrato un incremento tendenziale della media nel secondo biennio 2003-2004 rispetto ai valori del primo biennio 2001-2002

Da ultimo si evidenzia che avverso le sentenze penali di merito rese dal Tribunale di Milano nel quadriennio 2001-2004 è stato proposto *appello* nel 62% dei casi.

## 2. TRIBUNALE CIVILE.

Nel quadriennio 2001-2004 sono state complessivamente emesse dal Tribunale Civile di Milano 373 sentenze in materia di diffamazione a mezzo stampa (o mass-media) e precisamente 157 nel biennio 2001-2002 e 216 nel biennio 2003-2004.

Anche in questo caso il primo dato raccolto riguarda la *durata del processo civile di primo grado*.

Dalla data di notificazione dell'atto di citazione a quella del deposito della sentenza trascorrono in media circa 3 anni e mezzo (e, più precisamente, 1.313 giorni).

Quanto, invece, all'arco temporale intercorrente tra la data di pubblicazione asseritamente diffamatoria e quella di deposito della sentenza di primo grado, risulta essere, sempre in media, di circa 5 anni (e, più precisamente, 1.856 giorni).

Va detto che i dati relativi alla tempistica non hanno subito sostanziali variazioni tendenziali nel raffronto tra i due bienni esaminati.

I procedimenti di diffamazione tramite mass-media, hanno riguardato in netta prevalenza *testate giornalistiche* (per circa il 90%) e solo in misura limitata volantini e libri: nel secondo biennio 2003-

2004 è stato registrato un caso di procedimento per diffamazione a mezzo internet.

Anche in sede civile ci è sembrato rilevante elaborare il dato relativo *all'attività professionale della parte attrice* (presunto diffamato).

Le categorie maggiormente coinvolte nei procedimenti civili sono risultate le seguenti: privati (26%), magistrati (15%), persone giuridiche (13%), politici (10%).

Sotto il profilo tendenziale v'è rilevata una certa omogeneità tra i dati relativi ai due bienni esaminati, con la precisazione che nel secondo biennio 2003-2004 si è registrata una diminuzione percentuale dei procedimenti promossi da magistrati e politici.

In ordine alla *tipologia degli articoli e/o dei servizi diffamatori* è emerso che il 52% dei casi riguardava «pezzi» di cronaca, il 29% espressioni di critica ed il 12% interviste. Nel 7% dei casi sono stati introdotti procedimenti di *tutela dell'immagine*, non in sé e per sé, ma in cui è stata lamentata anche la portata lesiva del diritto all'onore, accostata alla violazione di altri diritti della personalità come il diritto alla identità personale ed alla riservatezza: a tale proposito si segnala un forte incremento tendenziale di tale ultima tipologia nel secondo biennio esaminato.

Anche in sede civile la persona offesa dal reato di diffamazione, che agisca in qualità di parte attrice, può richiedere:

- il *risarcimento dei danni* subiti per la lesione al proprio diritto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 c.p. e 2043, 2059 c.c.;

- la *pubblicazione della sentenza* quale mezzo specifico per riparare il danno non patrimoniale (fatto salvo quanto sancito in altre disposizioni di legge, come ad esempio nell'art. 9 L. 8 febbraio 1948, n. 47);

- una ulteriore somma a titolo di riparazione pecuniaria (c.d. *sanzione civile*) ai sensi dell'art. 12 L. 8 febbraio 1948, n. 47.

Ciò premesso,

- nel 92% dei casi la parte attrice ha richiesto il risarcimento sia di danni patrimoniali sia di danni morali, mentre per il restante 8% è stato richiesto il risarcimento di soli danni morali (in un unico procedimento la domanda risarcitoria concerneva soli danni patrimoniali)

- le richieste di condanna alla pubblicazione — a titolo risarcitorio — della sentenza di condanna è stata formulata nel 55% dei casi;

- la sanzione civile è stata domandata nel 57% dei casi;

Si è inoltre calcolato il dato relativo all'entità media delle diverse richieste avanzate dalla parte attrice:

- media delle richieste di *risarcimento danni* (moralì e patrimoniali) per la parte attrice (campione 293 sentenze): Euro 919.782,78 (sul dato incidono statisticamente in modo determinante 4 procedimenti nel biennio 2003/2004 in cui sono state avanzate domande risarcitorie in misura superiore a Euro 10.000.000,00);

- media delle richieste di *sanzione civile* (campione 113 sentenze): Euro 245.000,74 (anche a questo proposito va sottolineata l'incidenza statistica di 2 procedimenti nel biennio 2003/2004 in cui sono state avanzate domande sanzionatorie in misura superiore a Euro 1.000.000,00);

In via tendenziale si segnala che la media degli importi richiesti nel secondo biennio esaminato è sostanzialmente omogenea a quella del primo biennio.

Per quanto concerne l'*esito* dei procedimenti civili per diffamazione tramite mass-media, il dato relativo alla percentuale di accoglimento e di ri-

getto delle domande attoree registra una leggera prevalenza delle pronunzie di accoglimento (54%) rispetto a quelle di rigetto (46%).

Con riguardo alle motivazioni delle *sentenze di accoglimento* ed in particolare all'accertamento dell'assenza dei tre criteri scriminanti elaborati dalla giurisprudenza (verità della notizia — anche sotto il mero profilo putativo — continenza espositiva e interesse pubblico) si è potuto riscontrare quanto segue: su un campione di 203 sentenze di accoglimento il *difetto di verità* della notizia pubblicata (anche sotto il profilo putativo) è stato determinante in più della metà dei casi (55%) mentre la violazione del criterio di *continenza* ha assunto rilievo preminente nel 33% dei casi e la carenza dell'*interesse pubblico* nel 12 % dei casi.

Venendo alla disamina delle pronunce di *condanna* deve osservarsi quanto segue:

- in caso di condanna il diritto al risarcimento dei danni civili è stata riconosciuto in tutti i casi (100%);
- per precisione si noti che nel 91% dei casi sono stati riconosciuti e liquidati solo danni morali, nel 6% dei casi sia danni morali sia danni patrimoniali e nel restante 3% (inerente per lo più fattispecie di violazione dell'immagine) solo danni patrimoniali;
- la condanna alla pubblicazione — a titolo risarcitorio — della sentenza è stata disposta nel 33% dei casi;
- la sanzione civile è stata comminata nel 43% dei casi;

Infine, laddove le condanne sono state disposte in misura determinata, abbiamo potuto calcolare il dato relativo alla media dell'entità delle condanne:

- la media delle condanne di *risarcimento danni* a favore della parte attrice vittoriosa è stata pari a *Euro 18.501,56*;
- la media delle condanne al pagamento della *sanzione civile* è stata pari a *Euro 5.034,97*.

Anche in sede civile, così come in sede penale, si è registrato un incremento tendenziale della media nel secondo biennio 2003-2004 rispetto ai valori del primo biennio 2001-2002


### 3. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE.

All'esito della panoramica fin qui illustrata ci sembra opportuno svolgere il sintetico raffronto tra alcuni dei più significativi dati raccolti in sede penale e civile.


In linea generale e prolettica v'è rilevato che le fattispecie giuridiche e le domande ed eccezioni affrontate nei procedimenti civili si sono rivelate di regola più complesse ed articolate rispetto a quelle trattate in sede penale (e ciò anche con riferimento alla concatenazione tra violazioni di diversi diritti — onore, reputazione, immagine, riservatezza, etc.— alcuni dei quali sforniti di tutela penale).

Ciò premesso, si noti che la durata media del procedimento penale (720 gg.) è sensibilmente inferiore a quella del procedimento civile (1.313 gg.).

Pertanto, con riguardo all'arco temporale intercorrente tra la data di pubblicazione del « pezzo » incriminato e quella di deposito della sentenza di primo grado, la differenza tra ambito penale (1.622 gg.) e ambito civile (1.856 gg.) è notevolmente ridotta.



Quanto ai dati relativi all'esito del procedimento può essere tentato un raffronto tra la percentuale di condanne in sede penale (37%) e la percentuale di accoglimento delle domande di parte attrice in sede civile (54%): a migliore interpretazione dei dati sopra riportati, si noti che in una parte rilevante delle sentenze rese in sede penale si è dato atto della intervenuta remissione della querela (pratica che solitamente consegue ad un accordo transattivo intervenuto tra le parti).




Da ultimo, meritano di essere confrontati i dati relativi alla entità media del risarcimento dei danni e dalla sanzione civile.

Come si è potuto rilevare, in entrambi i casi, le condanne in sede penale sono state di maggiore entità: complessivamente la somma della media



dei provvedimenti risarcitori / sanzionatori in sede penale è risultata di *Euro 40.266,46*, mentre quella in sede civile di *Euro 23.543,53*.

### Raffronto entità media risarcimento danni / sanzione civile



Alla luce dei dati raccolti, particolarmente pregnanti in quanto relativi ad un Foro chiamato a dirimere un ampio contenzioso in tema di diffamazione a mezzo stampa (o mass media), ci sembra di poter ritenere che le esigenze e le finalità di riforma della materia, quali incarnate dai disegni di legge attualmente all'esame degli organi parlamentari, meritino una concreta riconsiderazione.

Di fatto,

— la condanna alla reclusione è esito che si verifica solo molto raramente (3,7% sul totale dei procedimenti penali instaurati) e, comunque, il provvedimento restrittivo della libertà è sempre stato comminato in misura *non superiore a 12 mesi* (con la conseguente possibilità di applicazione di istituti che consentono al condannato di evitare materialmente la detenzione in carcere);

— la condanna risarcitoria/sanzionatoria è stata applicata facendo ricorso a criteri equitativi bilanciati, che non hanno assecondato pedissequamente le richieste, spesso esorbitanti, della persona offesa / parte attrice: la media degli importi complessivamente liquidati (*Euro 40.266,46* dal Tribunale Penale ed *Euro 23.543,53* dal Tribunale Civile) è molto vicina a quel *problematico* — anche sotto il profilo della incostituzionalità — tetto di 30.000,00 Euro che si è proposto di introdurre, con asserite finalità contenitive, in sede di riforma.